



COMUNE DI CHIAVARI

~ Città Metropolitana di Genova ~

SETTORE 2

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI CHIAVARI PER DODICI ANNI – CIG 9922473BBE

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L’anno duemilaventitrè, addì __ del mese di __ nella sede del Comune di Chiavari, in Piazza N. S. dell’Orto 1, con la presente scrittura privata, a valersi per ogni effetto di legge,

TRA LE PARTI SOTTO GENERALIZZATE:

1) COMUNE DI CHIAVARI, con sede in P.zza N. S. dell’Orto, n. 1, codice fiscale n. 00592160105 (che nel contesto del presente atto verrà chiamato anche “Stazione Appaltante”), in persona di ____, nato a ____ il ____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Chiavari, nella qualità di ____, in forza dell’incarico conferitogli ____, da una parte;

2) (nel caso di singola impresa) ____

____, con sede legale a ____ in Via ____ n. ____ C.F. ____ e partita I.V.A. ____, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____ col n. ____ in persona di ____ nato a ____ il ____ e residente a ____, Via ____, n. __, (C.F. ____), nella qualità di ____, che nel che nel contesto dell’atto verrà chiamato anche “Concessionario” o “Affidatario”;

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese)

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE tra ____, con sede legale in ____, Via ____ n. ____, mandataria, C.F. ____ e P. I.V.A. ____ iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ col n. ____, e ____, con sede legale in ____, Via ____, mandante, C.F. ____ e P. I.V.A. ____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ col n. ____, formalmente costituita con atto autenticato nelle firme in data ____, per Notaio ____, notaio in ____, registrato a ____, il ____, al n. ____ che si allega in originale sub “1” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, in persona di ____ (C.F. ____), nato a ____, il ____ e residente in ____, Via ____, n. __, nella sua qualità di Legale Rappresentante.

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all’assistenza dei testimoni e

dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 656 del 04/05/2023 del Dirigente del Settore II si è indetta la procedura di cui all'art. 2, c. 2, del D.L. n. 76/2020 per l'«Affidamento della gestione dello Stadio comunale di Chiavari per un triennio» (C.I.G. n. 9803054812), con approvazione del relativo Capitolato prestazionale, del Piano economico-finanziario e di tutti gli atti di gara, e con canone di concessione pari ad € 60.000,00 annuali soggetti a rialzo in sede di offerta economica;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 800/2023 del Dirigente del Settore II, a seguito di gara deserta (come da verbale di gara del 29/05/2023), è stata revocata la predetta Determinazione n. 656/2023, poiché il Comune di Chiavari, ha operato una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che, ha richiesto una nuova disciplina dell'affidamento;
- con Delibera di Giunta comunale n. 121/2023 si è preso atto dello schema del nuovo Capitolato prestazionale relativo all'affidamento in concessione per dodici anni della gestione dello Stadio comunale di Via A. Gastaldi in Chiavari nonché del contenuto del nuovo Piano Economico Finanziario. L'Amministrazione, infatti, ha ritenuto di voler modificare i documenti di gara, al fine di rendere la concessione più appetibile sul mercato, prevedendo in particolare:
 - a) l'allungamento del periodo concessorio, passando da 3 a 12 anni;
 - b) la possibilità di compensare eventuali interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, indifferibilità e necessità con il canone concessorio;
 - c) la garanzia, per le squadre di calcio cittadine di categoria non inferiore all'attuale serie «C» (ad oggi, la Virtus Entella), dello svolgimento di tutte le competizioni ufficiali;
- con determinazione dirigenziale n. 988 del 27/06/2023, è stata indetta la nuova procedura di affidamento per la gestione dello Stadio comunale di Chiavari per dodici anni, approvando altresì il nuovo Capitolato prestazionale oltre al nuovo Piano economico-finanziario;
- con determinazione dirigenziale n. 1017 del 29/06/2023 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla nuova procedura di affidamento;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/____ del Dirigente del Settore II, sono state apportate alcune specificazioni al Capitolato prestazionale nell'ottica di una più efficiente gestione della procedura di gara, ed al fine di evitare contenziosi riconducibili ad una diversa lettura del Capitolato prestazionale; con la medesima determinazione sono stati altresì contestualmente prorogati i termini utili per la presentazione delle offerte;
- con determinazione dirigenziale n. ____ del ____/____/____ il servizio in argomento è stato aggiudicato in via

definitiva ed efficace alla _____ con sede legale in _____ – C.F./P.IVA _____, offerente il canone rialzato corrispondente ad euro euro 60.000,00 annui, oltre IVA;

- a seguito della verifica del possesso da parte del Concessionario di tutti i prescritti requisiti, di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale, ex art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dell'appalto può dichiararsi efficace;

- il DURC relativo al concessionario, acquisito e regolare, è debitamente conservato agli atti d'ufficio della Stazione Appaltante;

- non risultano carichi pendenti a carico del Concessionario /A.T.I./R.T.I., come da verifica della regolarità fiscale, agli atti d'ufficio;

- il Concessionario è in regola con gli adempimenti di cui alla legge n. 68/1999, relativi alle assunzioni obbligatorie, come da _____ n.° _____ / non è assoggettato;

- il Concessionario è in regola con i vincoli imposti all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 30/03/2001, n. 165, come risulta da _____, agli atti della Stazione Appaltante.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Il dirigente comunale _____ dichiara

[caso A] che alla data odierna è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

[caso B] che in conformità all'art.32, co.10, lett.a) del D.lgs. n.50/2016, il termine dilatorio per la stipula del contratto non trova applicazione.

[eventuale] Il medesimo _____ dichiara che la Stazione Appaltante ha chiesto l'esecuzione anticipata del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 commi 8 e 13 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto si è proceduto all' affidamento del servizio in via di urgenza, come risulta dal verbale di consegna del servizio sottoscritto dalle parti (dallo stesso R.U.P.).

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente contratto ha per oggetto la gestione:

- a) dell'impianto sportivo, denominato «Stadio comunale» di Via A. Gastaldi;
- b) dei locali posti al primo piano dell'impianto sportivo e sotto la Tribuna centrale.

Sono escluse dalla gestione, ovvero dal conseguente sfruttamento economico, le quattro palestre presenti nella struttura, dotate di accesso autonomo da via Gastaldi, che saranno gestite direttamente dall'Amministrazione comunale. Si precisa che le utenze delle predette palestre sono poste direttamente a carico del Comune di Chiavari, in quanto dotate di impianto autonomo.

Il parcheggio all'interno del campo sportivo sarà gestito direttamente dal gestore.

2. La gestione prevede:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto nei giorni e orari di utilizzo da parte di operatori sportivi e non sportivi (come, ad esempio, le Istituzioni scolastiche) espressamente autorizzati dal Comune di Chiavari;
- b) la custodia dell'impianto sportivo nei giorni ed orari di apertura compresi i locali posti al primo piano dell'impianto sportivo e sotto la Tribuna centrale;
- c) la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo;
- d) la conduzione di un bar/punto di ristoro;
- e) l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- f) l'ispezione e la verifica periodica delle attrezzature antincendio (ad esempio, estintori, naspi ed idranti).

3. Il servizio è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti:

- dal presente contratto, dal "Capitolato prestazionale", dall' "Offerta Economica" del Concessionario, nonché dal Piano Economico-Finanziario e [eventuale] dai seguenti documenti allegati al _____, approvati con _____ n.° ____ del __/__/____, che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione, che restano depositati agli atti e che qui si richiamano come parti integranti del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di cui all'art. 2 sarà svolto nell'impianto sportivo, denominato «Stadio comunale», di Via A. Gastaldi.

Art. 4 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. La concessione ha durata di anni 12 (dodici) decorrente dalla data di stipula del presente contratto, fatta salva la possibilità di proroga tecnica ai sensi di legge.

2. Le opere e le strutture realizzate dal gestore diverranno di proprietà del Comune alla cessazione dell'affidamento. Resta inteso che tali opere debbono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Comune di Chiavari. Si ritiene opportuno precisare che tali opere non debbono comportare modifiche alla destinazione d'uso dell'impianto e non possono dare diritto a richiesta di rimborso alcuno.
3. L'affidatario, al termine del contratto, dovrà riconsegnare l'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per qualsivoglia opera di cui al comma precedente. La consegna dell'impianto dovrà essere accompagnata da redazione di apposito verbale in presenza di personale comunale.

ART. 5 – PERSONALE

1. Le parti si obbligano per quanto di competenza al rispetto degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e all'effettuazione degli adempimenti in esso previsti.
2. Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL di categoria e di agire verso gli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla normativa vigente durante il periodo di esecuzione del presente contratto.
3. Il Concessionario a mezzo del legale rappresentante dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
4. Il Concessionario attesta di avere ricevuto copia del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di comportamento del Comune di Chiavari approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 07 dicembre 2022 e di essere stato reso edotto che - a norma dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 62/2013 e dell'art. 2 comma 4 del Codice approvato con la predetta deliberazione G.C. n. 201/2022 - gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi al proprio personale dipendente durante l'esecuzione del servizio. Violazioni gravi e ripetute dei suddetti obblighi comporteranno la risoluzione di diritto

del presente contratto.

5. Il Concessionario è consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e della conseguente nullità del contratto in caso di violazione dello stesso.

Art. 5 bis – REFERENTE

1. Il concessionario deve indicare il nominativo di un referente al quale gli Uffici Sport e Patrimonio del Comune di Chiavari potranno fare riferimento per ogni aspetto relativo all'esecuzione del servizio. Il predetto referente, inoltre, dovrà essere reperibile nei seguenti orari:
 - a) dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30;
 - b) il lunedì e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 16:30.

ART. 6 – GESTIONE DELL'IMPIANTO ed ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. il concessionario, con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, c. 2, del Capitolato prestazionale, a proprie spese, deve provvedere:
 - a) alla voltura delle utenze o alla stipula di nuovi contratti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas;
 - b) ad acquisire tutto il materiale necessario per la pulizia ed il mantenimento del decoro dell'impianto sportivo e degli spazi esterni connessi all'impianto (a titolo esemplificativo, gradinate con relativi seggiolini, fondo delle palestre, spogliatoi, docce e servizi igienici);
 - c) a fornire gli spogliatoi di quanto necessario per il loro utilizzo (ad esempio, sapone liquido per i lavandini, rotoli di carta igienica e rotoli di carta asciugamani nonché cestini per i rifiuti);
 - d) a dotare l'impianto di un defibrillatore da mettere a disposizione dell'utenza. Di conseguenza, il concessionario dovrà adempiere puntualmente a quanto previsto dal paragrafo 4.3 dell'allegato E al D.M. 24/04/2013 («Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»).

Il concessionario, ovviamente, solo qualora organizzi e gestisca direttamente corsi afferenti ad un'attività sportiva e nelle 30 giornate riservate al Comune, dovrà individuare al suo interno e mettere a disposizione personale abilitato all'uso di tale attrezzatura;

- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria che, nel corso della gestione, si rendessero necessari. A titolo meramente esemplificativo:

- tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti interni;
- riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari (lavabo, docce, mensole, specchi ed ogni articolo da bagno);
- manutenzione degli impianti idraulico (compresi rubinetti, cassetta di cacciata e così via) ed elettrico (con relativi quadri elettrici);
- manutenzione degli scarichi fognari;
- verniciatura delle attrezzature (tribune, pedane, infissi, targhe e attrezzatura ad uso sportivo di proprietà comunale);
- trattamenti periodici e potature di tutte le piante e siepi e mantenimento delle aree verdi esistenti all'interno dell'impianto;

Restano a carico del Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie al momento disponibili – tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria, dolo o mancanza di manutenzione ordinaria che, in questo caso, sarebbero addebitati al concessionario. Nessun indennizzo, risarcimento danni o quant'altro spetterà all'affidatario per la riduzione o interruzione dell'attività conseguente all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e comunque in tutti i casi in cui l'impianto non risulti omologato o omologabile per eventi richiesti dal gestore.

Resta il fatto che gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, indifferibilità e necessità, possono essere eseguiti anche dal gestore, a sue spese e previo accordo col Comune purché in conformità alla vigente normativa. Detti lavori, previa valutazione e autorizzazione del Comune, potranno essere compensati con i canoni ancora non corrisposti nel limite massimo dei canoni stessi fino a scadenza della concessione. La maggior quota dei lavori, rispetto alla capienza dei canoni, rimarrà pertanto a carico del gestore.

Si precisa che se il gestore intende eseguire interventi di straordinaria manutenzione dallo stesso ritenuti necessari per la miglior funzionalità e uso della struttura anche non immediatamente eseguibili, questi potranno essere sempre compensati con i canoni anche già versati, a decorre dal momento della domanda di presentazione del programma di investimenti, sempre nel limite massimo dei canoni stessi fino a scadenza della concessione, operando - se del caso - gli opportuni conguagli con la restituzione di quanto eventualmente già versato. La presentazione

della domanda di investimento sospende il versamento del canone corrispondente all'investimento stesso fino al termine dell'iter autorizzatorio.

La maggior quota dei lavori, rispetto alla capienza dei canoni dovuta, sulla base dell'intera durata della concessione, rimarrà comunque sempre a carico del gestore.

L'aggiudicatario, in via generale, deve comunicare tempestivamente al Comune – Settore 4 (Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici) – tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari. A tal fine, vale quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il Comune dovesse dare luogo ad interventi che dovessero comportare la chiusura temporanea e totale della struttura. Resta naturalmente inteso che i predetti lavori, salvo causa di forza maggiore, dovranno essere eseguiti durante la sosta dei campionati. Se ciò non fosse obiettivamente possibile per causa di forza maggiore o situazioni di emergenza o per la tipologia e durata dei lavori nessun onere o rimborso spese potrà essere richiesto dall'Ente.

- f) al controllo dell'afflusso del pubblico agli ingressi principali dello stadio;
 - g) al controllo dell'accesso alla zona campo;
 - h) al mantenimento in perfetta efficienza delle uscite di emergenza dello Stadio;
 - i) a redigere un Piano di sicurezza aggiornato per gli eventi/manifestazioni organizzati nell'impianto.
2. Il Comune di Chiavari, in via esclusiva, stabilirà annualmente un calendario per regolare il tempo d'uso dell'impianto da parte degli operatori sportivi e non sportivi (come, ad esempio, le Istituzioni scolastiche) che ne facciano richiesta all'Amministrazione. Solo gli utenti espressamente autorizzati dal Comune potranno utilizzare l'impianto. Il Comune di Chiavari, in ogni caso:
- a) garantirà, in presenza di squadre di calcio cittadine di categoria non inferiore all'attuale serie «C» (ad oggi, la Virtus Entella), lo svolgimento di tutte le competizioni ufficiali;
 - b) dispone di 30 (trenta) giorni all'anno da destinare a manifestazioni sportive – comprese gare di campionato di cui, eventualmente, altre squadre cittadine facciano richiesta di disputare nell'impianto –, ludiche, turistiche e grandi eventi, in tali casi potrà avvalersi delle prestazioni di custodia del gestore. Il concessionario, a tal fine, riceverà apposita comunicazione dal Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento/manifestazione.
3. La custodia dell'impianto, tra l'altro, prevede che l'affidatario, a mezzo custode/i, debba:
- a) garantire presenza costante per tutta la durata di utilizzo dell'impianto e quindi per ogni turno di allenamento, partita di campionato/amichevole e altro momento indicato dall'Amministrazione comunale;

- b) sorvegliare l'impianto e le attrezzature e i materiali in esso presenti;
 - c) curare l'accensione e lo spegnimento delle luci di tutto l'impianto;
 - d) verificare che l'impianto, dopo ogni turno di utilizzo, sia restituito nello stato in cui si trovava al momento della consegna e garantire, quindi, un pacifico godimento della struttura a chi ne usufruisce nei turni successivi;
 - e) garantire l'apertura del bar/punto di ristoro in ogni occasione di utilizzo dell'impianto anche mediante subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che ogni spesa necessaria per il corretto funzionamento del predetto bar/punto di ristoro (nessuna esclusa) è a carico del concorrente aggiudicatario salvo, ovviamente, interventi di manutenzione straordinaria (vedi quanto già disciplinato sopra).
4. Il concessionario, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo all'accadimento, deve segnalare al Comune qualsivoglia danno riscontrato nell'impianto e causato dall'utenza. I danni, in ogni caso, restano a carico del concessionario che, prontamente, dovrà provvedere a ripristinare i materiali e le strutture danneggiate.
5. Il concessionario, senza arrecare pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto sportivo, potrà esporre all'interno ed all'esterno delle strutture materiale pubblicitario (come, ad esempio, striscioni da appendere) (sfruttamento pubblicitario) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tuttavia, nei 30 giorni riservati al Comune, il concessionario nulla dovrà pretendere ed incamerare per l'esposizione di qualsivoglia materiale pubblicitario da parte di chi utilizza l'impianto.
6. Il concessionario ha diritto ad incamerare quanto dovuto dagli operatori sportivi e non per l'utilizzo dell'impianto. Le tariffe (al netto dell'IVA), sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2023.
- Le tariffe non si applicano nei 30 giorni riservati al Comune, poiché l'uso è gratuito.
7. Le attrezzature sportive presenti nell'impianto di proprietà comunale devono restare al servizio degli operatori sportivi che usufruiscono dell'impianto.
8. Il concessionario non potrà apportare alcuna modificazione o trasformazione degli impianti affidati in gestione senza il preventivo consenso scritto del Comune, fatta salva l'attuazione di interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica (a mero titolo esemplificativo, per tali interventi o opere si intende: l'installazione di pulsantiere o gettoniere per le docce, l'installazione di temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci):
- a) nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia:

- b) previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e così via;
 - c) sotto la propria ed esclusiva responsabilità;
 - d) a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevato ed indenne il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi.
9. Il Concessionario avrà cura di verificare che gli accessi alla struttura non superino il numero massimo degli spettatori previsti.

Art. 6 – ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008

1. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e ad adeguarsi alle eventuali nuove norme integrative e/o sostitutive che dovessero sopravvenire durante il periodo di validità dell'appalto.
2. Il concessionario, in particolare, si impegna espressamente:
 - a) ad assumere ogni onere relativo alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alle norme di R.C. verso terzi e propri dipendenti, sollevando di ogni responsabilità civile e penale il committente;
 - b) a predisporre ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008;
 - c) a predisporre un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 19 del D.M. 18/03/1996;
 - d) a curare che sia presente e correttamente dislocata la segnaletica di emergenza, le planimetrie di orientamento e le istruzioni per il pubblico, personale e squadre di soccorso in conformità all'art. 19 del D.M. 18/03/1996;
 - e) a predisporre ed aggiornare un piano di emergenza, secondo quanto esplicitamente previsto dall'art. 19 del D.M. 18/03/1996 e dall'art. 2 del D.M. 02/09/21;
 - f) a mettere a disposizione dei propri dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per il genere di lavoro cui sono addetti e controllare il loro uso e la loro perfetta efficienza e verificare, prima dell'inizio di ogni lavoro, che tali dispositivi siano efficienti e adeguati allo scopo cui sono destinati;
 - g) a sottoporre i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41. del D.lgs. n. 81/2008 (a seconda delle risultanze della valutazione del rischio);

- h) ad informare, formare ed addestrare i propri dipendenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
 - i) a garantire che, durante qualunque impiego dell'impianto sportivo, conformemente all'allegato II del D.M. 02/09/21, siano presenti addetti al servizio antincendio in numero congruo ed in possesso dell'idoneità tecnica di cui all'allegato IV del D.M. 02/09/21.
3. Le manchevolezze relative alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, saranno considerate gravi inadempienze contrattuali.

Art. 7 – IMPIANTI TECNOLOGICI – ATTREZZATURE E SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. In relazione all'applicazione del D.P.R. n. 151/2011 dovrà essere cura del concessionario procedere alla presentazione e/o rinnovo della SCIA antincendio che dovrà essere in corso di validità per tutto il periodo di affidamento della gestione.
2. Il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese, qualunque intervento di ordinaria manutenzione su tutti gli impianti tecnologici presenti, intendendosi come manutenzione ordinaria quanto specificato dall'art. 2, c. 1, lett. d), del D.M. 37/2008 di seguito riportato: «gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore».
3. Fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato in caso di manutenzione straordinaria, l'impresa appaltatrice dovrà altresì rispettare quanto nel seguito esposto e relativo ad impianti specifici. Come sopra specificato, relativamente ad altri impianti non esplicitamente definiti nel seguito (ad esempio, impianti idrici e sanitari), il concessionario si dovrà occupare degli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 7-bis – IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

1. Il concessionario sarà tenuta a:
 - a) effettuare la verifica periodica biennale dell'impianto elettrico di messa a terra prevista dal D.P.R. n. 462/2001 nonché l'eventuale obbligo di denuncia all'INAIL/ASL del succitato impianto;
 - b) formalizzare apposito incarico ad impresa abilitata per eseguire, con cadenza almeno semestrale, una accurata verifica dell'impianto elettrico e dell'illuminazione di sicurezza, comprendente almeno

un esame a vista ordinario ed un esame a vista approfondito, in conformità alle norme CEI applicabili (es: CEI 64-8/6 ed 2021);

- c) presentare al Comune, entro i 30 gg successivi alla verifica, il relativo report a firma dell'impresa abilitata.
2. Per quanto attiene all'illuminazione di sicurezza, si ricorda che i risultati della verifica andranno altresì riportati nel Registro dei Controlli Antincendio previsto dal D.M. 01/09/21.

Art. 7-ter – IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1. Il concessionario dovrà incaricare apposita impresa esterna in possesso dei requisiti di qualifica previsti dall'art. 4 del D.M. 01/09/21 per effettuare le manutenzioni ed i controlli periodici su tutti gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nell'impianto sportivo.

L'esecuzione di tali attività di manutenzione e controllo, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme tecniche specifiche (in elencazione non esaustiva):

- a) estintori => UNI 9994-1;
 - b) rete idranti => UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
 - c) impianto di rilevazione ed allarme incendio => UNI 11224.
2. Si ricorda infine che, ai sensi dell'allegato I del D.M. 01/09/21, oltre all'attività di controllo periodico e manutenzione disciplinata dal precedente punto, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Art. 7-quater – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

1. Il concessionario dovrà incaricare apposita impresa abilitata che si occupi degli adempimenti (essenzialmente controllo e manutenzione dell'impianto di riscaldamento) previsti dal D.P.R. n. 74/2013 «Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192».
2. Il concessionario dovrà altresì garantire il rispetto di quanto previsto dal Titolo V del Regolamento Regionale n. 1/2018 «Regolamento di attuazione dell'art 29 della L.R. 29 maggio 2007 n. 22 – norme in materia di energia», con particolare riferimento alla compilazione, aggiornamento e trasmissione

dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica al CAITEL (Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria).

ART. 8 – CANONE DELLA CONCESSIONE

1. È previsto un canone di concessione pari ad € 60.000,00¹ annuali oltre ad IVA.
2. L'operatore economico aggiudicatario, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, dovrà corrispondere al Comune di Chiavari il canone offerto per l'anno in corso.
3. Il canone, in via generale, deve essere versato dal gestore entro il 31 gennaio di ogni anno di contratto. La seconda rata di canone terrà conto dell'annualità versata in sede di stipula e sarà opportunamente ridotta per far coincidere le rate con il 31 gennaio.
4. Con riferimento al canone di concessione, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 c. 1 lett. e)

Art. 9 – ESONERO DALLE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL COMUNE

1. La responsabilità delle prestazioni di cui al presente contratto, nonché del capitolato d'oneri, è a carico dell'operatore economico aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
2. Il concessionario risponde direttamente dei danni e delle conseguenze (sia civili che penali) che, nell'espletamento dell'attività svolta, possano derivare al Comune o a terzi.
3. Il concessionario dovrà produrre, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, idonea polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi (compresa l'Amministrazione comunale) per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto:
 - a) per il periodo di durata della concessione.
 - b) con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.

Il concessionario, pertanto, è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere, durante l'utilizzo dell'impianto, dipendenti dall'attività dello stesso o comunque dall'uso e dalla presenza delle apparecchiature esistenti all'interno dello stadio, esonerando in tal senso il Comune di Chiavari.

¹ Fatto salvo rialzo in sede di gara

La copertura assicurativa dovrà essere prevista nei confronti di chiunque utilizzi l'impianto sportivo, compresi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, spettatori, atleti, allenatori, dirigenti di Società, arbitri ed utilizzatori occasionali dell'impianto.

4. Il concessionario, inoltre, dovrà costituire apposita copertura assicurativa per incendio, atti vandalici, garanzie accessorie, derivanti dalla gestione dell'impianto prevedendo una clausola che escluda la rivalsa nei riguardi del Comune:
 - a) per il periodo di durata della concessione.
 - b) con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00.
5. Il concessionario, nei limiti previsti dalla legge, sarà anche responsabile del contegno e della disciplina del pubblico, dei giocatori e dei terzi e, quindi, sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a provvedere delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per Legge.

ART. 10 – DIVIETO

1. È fatto espresso divieto al concessionario di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante. L'inosservanza del predetto divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'operatore economico aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Art. 11 – Cauzione definitiva ed obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'art. 103, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, Il Concessionario ha costituito la garanzia di cui all'art. 103 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. _____ in data __/__/____ emessa da _____ a favore del Comune di Chiavari, per un importo di € _____ (percentuale del ____%), che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
2. Le parti richiamano inoltre tutti gli altri obblighi assicurativi previsti nel Capitolato Prestazionale.

Art. 12 – PENALI, RISOLUZIONE, RECESSO

1. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, il Comune di Chiavari, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso e calcolate in misura giornaliera, da un minimo pari ad € 500,00 ad un massimo pari ad € 1.000,00. L'eventuale applicazione delle penali non esime il predetto concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva esecuzione del servizio.
2. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta ferma, comunque, la facoltà del Comune di Chiavari, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo, anche provvisoriamente, ad altro operatore con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva, di cui all'art. 11 del presente contratto.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, il Comune di Chiavari si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

3. Le parti richiamano tutte le ipotesi di risoluzione e di facoltà di recesso dal contratto da parte del Comune di Chiavari, previste dalle vigenti disposizioni di legge, incluse quelle contenute nel Capitolato Prestazionale.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione ex art. 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Spese contrattuali e regime fiscale

1. Tutte le spese e gli oneri relativi alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario.
2. A copertura delle spese relative al presente contratto l'Affidatario ha prima d'ora provveduto al versamento di € _____.
3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti ad IVA ai sensi di legge

per cui ne richiedono la registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ex art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii..

Art. 15 – Elezione di domicilio. Controversie

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Affidatario elegge domicilio in Chiavari presso la sede del Comune sita in Piazza N.S. dell'Orto, n. 1.
2. Foro competente per ogni eventuale controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è il tribunale di Genova.

Articolo 16 –Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E.

679/2016

1. In conseguenza dell'affidamento del servizio di che trattasi, il fornitore si troverà ad effettuare il trattamento di dati personali per conto dell'Ente (Titolare del trattamento), assumendo la qualifica di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, per brevità, "GDPR"). Egli sarà pertanto autorizzato al compimento delle sole operazioni di trattamento necessarie, con riferimento ai soli dati personali necessari, ad eseguire le prestazioni affidate.
2. In caso di affidamento del servizio, i rapporti tra Titolare e Responsabile saranno regolamentati – ai sensi dell'articolo 28 del GDPR – dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare allegato, il quale s'intende accettato senza riserve con la presentazione dell'offerta. Le prescrizioni contenute nel Disciplinare potranno subire modifiche ed integrazioni in conseguenza della valutazione delle informazioni, documenti e dichiarazioni richiesti dal presente articolo. L'esecuzione delle operazioni di trattamento per conto del Titolare costituisce manifestazione espressa della volontà di accettare tutte le prescrizioni da esso impartite.
3. Il Responsabile ha preventivamente prodotto apposito documento contenente la descrizione del proprio servizio, sotto il profilo del trattamento dei dati personali, contenente:
 - a) le categorie di dati personali coinvolte dalle operazioni di trattamento;
 - b) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati;
 - c) le operazioni di trattamento previste;
 - d) le modalità tecniche, tecnologiche ed organizzative di erogazione del servizio;
 - e) le modalità, tecniche ed organizzative, mediante le quali intende assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR;
 - f) le attività e gli oneri (esclusi quelli di carattere economico) previsti a carico del Titolare, necessari per consentire la sicurezza del trattamento dei dati personali e la sua conformità alla normativa.

g) l'esistenza di disposizioni normative o dell'Autorità che impongano una conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, anche oltre la scadenza del servizio affidato (e relativi tempi di conservazione);

6. Qualora, in relazione al trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto di altro Titolare in fattispecie assimilabile a quella oggetto di affidamento, sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - ai sensi dell'articolo 35 del GDPR – il Responsabile ne fornisce indicazione nella propria offerta, impegnandosi a prestare al Titolare la collaborazione necessaria a condurre la propria valutazione.

7. Ove il fornitore intenda trasferire all'estero i dati personali oggetto di trattamento per conto del Titolare, ne dovrà fare espressa menzione, indicando:

- a) il paese nel quale s'intendono trasferire i dati personali;
- b) le categorie di dati personali oggetto di trasferimento;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trasferiti;
- d) le operazioni di trattamento previste a seguito del trasferimento;
- e) ove il trasferimento avvenga verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, l'indicazione circa le modalità ed i termini che garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel capo V del GDPR.

8. Nel caso il fornitore intenda ricorrere ad altro soggetto ("Sub-responsabile") per eseguire tutte o parte delle operazioni di trattamento per conto del Titolare, ne deve fare espressa menzione, al fine di consentire al Titolare di compiere le valutazioni necessarie al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine il Responsabile specifica, per ciascun Sub-responsabile:

- a) i dati identificativi, fiscali e di contatto del Sub-responsabile;
- b) le categorie dei dati personali il cui trattamento avverrà ad opera del Sub-responsabile;
- c) le tipologie di soggetti i cui dati personali saranno trattati dal Sub-responsabile;
- d) le operazioni di trattamento a carico del Sub-responsabile;
- e) il possesso, da parte del Sub-responsabile, di certificazioni, qualificazioni o simili, in relazione al trattamento dei dati;
- f) la dichiarazione di aver verificato che il Sub-responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

g) nel caso il trattamento ad opera del Sub-responsabile preveda il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, dovrà essere specificato se tale trasferimento sia conseguente ad una libera scelta imprenditoriale, ovvero imposto dal diritto dell'Unione europea o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento (salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico).

9. In relazione alla gestione degli eventi costituenti violazione di dati personali (data breach), il Responsabile dichiara:

- a) di aver (o non avere) adottato una apposita procedura di gestione;
- b) di aver preso conoscenza dell'apposita procedura di gestione adottata dal Titolare;
- c) di aver (o non avere) predisposto e tenuto aggiornato un registro interno delle violazioni di dati personali.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali e norme di chiusura

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.

2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.

3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.

5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.

6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.

7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo:

Art. 18 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti rimandano alle disposizioni del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni in materia di concessioni pubbliche.